

ALLEGATO A) AL PROGETTO DI FUSIONE DEL 04/04/2016

S T A T U T O

DELLA SOCIETÀ

"IMOLA FAENZA TOURISM COMPANY - SOCIETÀ CONSORTILE A
RESPONSABILITÀ LIMITATA"

in breve "IF SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA"

Titolo 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Costituzione

1.1 E' costituita una Società Consortile ai sensi dell'art. 2615 ter del c.c. nella forma di responsabilità limitata con la denominazione: "IMOLA FAENZA TOURISM COMPANY - SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA" in breve "IF SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA".

ART. 2 Sede Sociale

2.1 La Società ha sede legale in Imola (BO).

2.2 Il trasferimento della sede legale nel medesimo Comune non costituisce e/o non comporta modifica dello statuto e potrà essere deliberato dall'organo amministrativo; l'organo amministrativo, inoltre, potrà istituire o sopprimere ovunque unità locali operative, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza; spetta, invece, ai soci decidere, con le maggioranze previste per le modifiche all'atto costitutivo, il trasferimento della sede sociale in Comune diverso da quello



[Handwritten signature]
Giamo Z...

precedentemente indicato ovvero decidere in merito all'istituzione di sedi secondarie.

ART. 3 Durata

3.1 La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata per delibera dell'assemblea dei soci.

ART. 4 Oggetto sociale

4.1 La società si propone di promuovere e sviluppare le potenzialità economiche e turistiche nel territorio in cui operano i soci, attraverso:

- a) la promozione di un'offerta turistica integrata fondata sulla qualità dei servizi e dei prodotti del perimetro territoriale dei soci consorziati e l'individuazione e lo sviluppo di nuovi mercati;
- b) lo sviluppo e la valorizzazione del turismo dei territori interessati in tutte le sue componenti, attraverso la promozione di progetti riguardanti il sistema turistico nel suo complesso, con particolare riferimento ai processi di innovazione;
- c) l'attuazione di iniziative di ricerca e di formazione delle attività economiche e dei valori culturali, storici, ambientali del territorio;
- d) la realizzazione e divulgazione di materiali pubblicitari e iniziative atte a definire e diffondere la conoscenza del territorio. Ciò, attraverso l'individuazione di un "marchio" di

immagine coordinata del territorio, l'attuazione di campagne di informazione, la gestione di punti di informazione, il coordinamento di azioni di promo-commercializzazione, la realizzazione di attività di rappresentanza nell'ambito di manifestazioni ed iniziative fieristiche;

e) la realizzazione di iniziative atte a promuovere la nascita e lo sviluppo di categorie di operatori turistici (agriturismo, bed & breakfast, ristoranti, artigiani, etc.);

f) la messa in rete e la gestione di un sistema finalizzato all'informazione, promozione e commercializzazione turistica;

g) la definizione, nel rispetto delle finalità anzidette, di un disciplinare di gestione della costituita Società;

h) l'attuazione di ogni altra attività ed iniziativa in grado di concorrere a realizzare la promozione e la promo-commercializzazione dell'offerta turistica del territorio;

i) l'attuazione di uno sviluppo turistico che tenga conto delle implicazioni connesse ai temi della cultura, dell'ambiente, dello sport, della cooperazione, nelle attività economiche complessivamente intese, della solidarietà internazionale, curando la vendita per conto dei soci, persone giuridiche o fisiche che siano, dei loro prodotti e servizi, compiendo le necessarie operazioni di promozione commerciale, industriale e finanziaria e curando la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali di settore per conto proprio o per conto dei soci.


Giacomo Zepi



4.2 La società potrà compiere tutte le operazioni strumentali per il migliore svolgimento di ciascuna delle attività di cui sopra.

4.3 La società potrà inoltre assumere partecipazioni in altre società od enti finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali, a mero scopo di investimento e non di collocamento e nel rispetto della vigente legislazione speciale in materia, o connesse al raggiungimento degli scopi sociali.

4.4 La società potrà prestare fidejussioni od altre garanzie equivalenti solo in via occasionale limitatamente ad operazioni inerenti l'oggetto sociale, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

4.5 Restano espressamente escluse dall'oggetto sociale le seguenti attività:

- la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualunque forma e denominazione;
- lo svolgimento di attività di credito al consumo sia nei confronti del pubblico che nei confronti dei propri soci, così come previste dalla Legge 5 luglio 1991 n. 197;
- l'attività di intermediazione immobiliare ex legge 3 febbraio 1989 n. 39.

4.6 I soci possono effettuare versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, o a titolo di finanziamento che si considerano infruttiferi, salvo diversa pattuizione scritta, con obbligo di rimborso nei limiti e con i

critéri e le condizioni consentite dalle disposizioni normative in materia applicabili, in particolare della Delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) del 3 marzo 1994, dalle disposizioni del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e dalle istruzioni della Banca d'Italia in materia di raccolta di risparmio da soggetti diversi dalle Banche. Il trattamento di tali somme ai soli fini fiscali, sarà regolato dall'articolo 46, primo comma, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni.

4.7 Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società, effettuati in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

4.8 La società può inoltre acquisire fondi dai soci ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di raccolta del risparmio presso soci.

4.9 La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti normative e fatto salvo il divieto di appello diretto al pubblico risparmio.



The page concludes with a handwritten signature and an official circular seal. The seal features a five-pointed star in the center, surrounded by the text 'REPUBBLICA ITALIANA' at the top and 'MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE' at the bottom. The signature is written in black ink over the seal.

4.10 La decisione sull'emissione di titoli di debito dovrà essere adottata dai soci a maggioranza assoluta degli stessi, i quali stabiliranno le condizioni relative.

Titolo II - CAPITALE SOCIALE, QUOTE SOCIALI

ART. 5 Capitale Sociale

5.1 Il capitale sociale è determinato in Euro 156.036,85.

Eventuali aumenti di capitale sociale possono essere attuati anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

5.2 L'assemblea potrà deliberare annualmente, a carico dei soci, la prestazione di contributi in danaro, qualora necessaria per la realizzazione dei programmi di attività della società e per il conseguimento degli scopi sociali. Tale deliberazione dovrà essere approvata con la maggioranza assoluta del capitale sociale.

5.3 Nell'ambito del capitale sociale, in conformità dell'art. 41, c. 1, della L.R. n. 32/1988, è garantita la prevalenza della partecipazione dei soci privati.

ART. 6 Soci

6.1 Possono essere soci le persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di gestione di stabilimenti termali, attività di ristorazione, alberghiere, e strutture ricettive in genere, sportive, ricreative o commerciali, le rispettive associazioni rappresentative, le banche e le imprese che svolgono attività economiche connesse al turismo in genere nonché gli Enti Pubblici,

anche in forma associata o consorziata, con competenza sul territorio di riferimento. Possono essere soci pure le associazioni volontaristiche abilitate alla promozione del turismo locale come, ad esempio, le Associazioni Pro-Loco.


ART. 7 Procedura di ammissione Soci

7.1 Chi, trovandosi in possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente, intenda essere ammesso alla società, deve farne domanda al Consiglio di Amministrazione specificando:

- a) dati anagrafici o ragione sociale, domicilio o sede;
- b) attività svolta in relazione ai requisiti di cui all'articolo precedente;
- c) le quote di partecipazione che intende sottoscrivere;
- d) l'impegno a sottoscrivere il Regolamento interno se deliberato;
- e) di essere a piena conoscenza del presente statuto sociale e delle deliberazioni già adottate dalla società, impegnandosi ad accettarle nella loro integrità.

7.2 Se la domanda proviene da persona giuridica, la domanda deve essere corredata da copia della delibera dell'organo competente e dell'atto costitutivo e dell'indicazione della persona delegata alla rappresentanza.

7.3 Il Consiglio di Amministrazione procede alla verifica della corrispondenza dei requisiti e, nel caso di riscontro positivo, nei limiti dell'ultimo aumento di capitale sociale non ancora



A handwritten signature is written over a circular stamp. The stamp contains the text "SECONDO" at the top and "COMITATO" at the bottom, with a star in the center. The signature appears to be "Giovanni B. [unclear]".

interamente sottoscritto, accoglie la domanda e procede a dare immediata comunicazione all'interessato. Nel caso di completa sottoscrizione del capitale sociale, il Consiglio di Amministrazione procede a dare comunicazione diretta all'interessato della eventuale disponibilità di uno o più soci di cedere quote, salvo esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci. In tale ipotesi la cessione e quindi l'ingresso del nuovo socio ha luogo secondo le modalità di cui all'art 11. Nel caso in cui non ricorrano le condizioni dinanzi precisate il Consiglio di Amministrazione propone all'assemblea idoneo aumento di capitale sociale quale presupposto per l'ammissione dei nuovi soci.

7.4 Nel caso in cui il numero delle richieste superi quello delle quote disponibili, il Consiglio di Amministrazione effettuerà l'assegnazione mediante sorteggio.

ART. 8 Oneri nuovi soci

8.1 Il socio ammesso deve versare, oltre alla quota sociale sottoscritta, il contributo eventualmente deliberato dall'assemblea medesima ai sensi del precedente art. 5.2.

8.2 Il termine per il versamento del contributo, qualora dovuto, è stabilito dal Consiglio di Amministrazione col provvedimento di ammissione.

8.3 Nel caso di mancato pagamento della quota ovvero di mancato versamento del contributo annuale deliberato ai sensi del

precedente art. 5.2, nei termini prescritti, al socio moroso si applica il procedimento di esclusione di cui al successivo art. 10 del presente statuto.

ART. 9 Recesso

9.1 Oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, può recedere il socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

9.2 Nelle ipotesi di cui sopra, il socio che intende recedere dalla società deve inviare, a mezzo lettera raccomandata A.R. ovvero posta elettronica certificata al Consiglio di Amministrazione una dichiarazione scritta entro quindici giorni dalla data in cui si sono verificati i presupposti del recesso a norma di quanto previsto all'art. 9.1.

9.3 Il recesso ha effetto nei confronti della società dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.

9.4 Ricevuta la dichiarazione scritta di recesso, gli amministratori devono darne notizia senza indugio agli altri soci fissando loro un termine massimo di 30 (trenta) giorni per manifestare la propria disponibilità, mediante raccomandata A.R. spedita alla società, ad acquistare la quota di partecipazione del socio receduto o, eventualmente, per individuare concordemente un terzo acquirente. Se le richieste sono superiori alla quota per le quali viene esercitato il diritto di recesso, questa verrà assegnata ai richiedenti in proporzione alla



The page concludes with a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Giovanni Spina'. To the right of the signature is a circular notary stamp. The stamp contains the text 'SECONDO NOTARIO' at the top and 'G. SPINA' in the center, with a star in the middle. The signature overlaps the bottom part of the stamp.

rispettive quote di partecipazione. Nel caso in cui non sia possibile la cessione totale o parziale della quota per la quale è stato esercitato il diritto di recesso, il rimborso dovrà avvenire con riserve disponibili o in mancanza con corrispondente riduzione del capitale sociale.

La determinazione del valore della quota del socio receduto sarà pari alla quota proporzionalmente a questi spettante del patrimonio netto contabile della società quale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

ART. 10 Esclusione

10.1. Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, l'Assemblea delibera l'esclusione del socio

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione senza essersi avvalso della facoltà di recesso di cui all'art. 9;
- che sia venuto a trovarsi in stato di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione coatta amministrativa e di concordato preventivo.

10.2 Può inoltre essere escluso il socio, con deliberazione dell'Assemblea, qualora:

- non rispetti il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- senza giustificato motivo, non adempia agli obblighi assunti verso la società;
- svolga attività in contrasto con quella della società;

- ricorrano le condizioni per far luogo all'esclusione, ai sensi del precedente art. 8.3.

10.3. L'esclusione viene proposta dal Consiglio di Amministrazione e deve essere decisa dall'assemblea dei soci con apposita deliberazione. Ai fini della costituzione dell'assemblea e del calcolo della maggioranza richiesta, non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

10.4 La deliberazione di esclusione deve essere notificata immediatamente, a cura degli amministratori, al socio escluso. L'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente.

10.5 In ogni caso, l'adozione della decisione di esclusione comporta la decadenza del socio dall'eventuale carica di amministratore fin dal momento in cui la decisione stessa diviene efficace.

10.6 In caso di esclusione il socio non ha diritto al rimborso della quota sociale e la quota del medesimo si accresce proporzionalmente agli altri soci.

ART. 11 Trasferimento quote sociali

11.1 Ai fini del presente articolo, nella dizione "trasferimento" si intende compreso ogni trasferimento per atto tra vivi a



The page concludes with a handwritten signature and a circular stamp. The stamp is the official seal of the company, featuring a star in the center and the text "SOCIETA' PER AZIONI" around the perimeter. The signature is written in dark ink over the stamp and extends to the right of the page.

qualunque titolo, anche gratuito, o per permuta o conferimento, della proprietà delle quote, o delle opzioni o di ogni altro diritto reale su di esse.

11.2 Il socio può cedere in tutto o in parte la sua quota di partecipazione secondo le modalità qui di seguito specificate:

a) il socio che intende alienare tutta o parte della propria quota deve offrire la stessa in prelazione a tutti gli altri soci: a tal fine dovrà comunicare l'intenzione di alienare corredata del prezzo o nel caso di cessione gratuita o di cessione contro il corrispettivo di beni diversi dal denaro corredata del valore, e di tutte le altre modalità al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale la dovrà comunicare agli altri soci entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta a mezzo raccomandata A.R., e-mail, fax o comunque qualsiasi altro mezzo di comunicazione, senza necessità di preventiva autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

La prelazione dovrà essere esercitata dagli altri soci entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Decorso detto termine, in assenza di richiesta di prelazione, il socio che intende alienare la propria quota è libero di cederla a chi riterrà più opportuno, purché rientri nelle condizioni di cui all'art. 6 del presente statuto;

b) il diritto di prelazione spetta a ciascuno dei soci in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione al capitale


sociale;

c) ove taluno dei soci rinunci al diritto di prelazione o non eserciti nel termine sopraddetto in tutto o in parte il diritto di prelazione tale diritto si accresce agli altri soci che intendono esercitarlo, in via proporzionale tra loro;

d) qualora vi siano uno o più soci disposti a cedere le loro quote e nessuno degli altri intenda esercitare il diritto di prelazione, di cui al presente statuto, ovvero qualora la prelazione sia esercitata solo parzialmente, la cessione e conseguentemente l'ingresso del nuovo socio ha luogo secondo le modalità concordate fra il/i cedente/i ed il subentrante, previa verifica dei requisiti di cui agli articoli 6 e 7.

11.3 In caso di trasferimento a qualunque titolo della propria impresa, il socio dovrà darne comunicazione con lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione, offrendo in prelazione la quota ai soci rimanenti. Entro un mese dal ricevimento della comunicazione, il Consiglio di Amministrazione dovrà indicare il socio o i soci che hanno interesse ad esercitare la prelazione, come sopra precisato. In mancanza di esercizio del diritto di prelazione e nello stesso termine di cui al paragrafo che precede, il consiglio valuterà, secondo i criteri stabiliti per l'ammissione di nuovi soci l'ammissione o l'esclusione dal Consorzio dell'acquirente della impresa.

11.4 Le decisioni relative alla esclusione dei consorziati o nel



The page concludes with several handwritten signatures in black ink. A prominent circular notary seal is visible, featuring a star in the center and the text 'UFFICIO NOTARILE' around the perimeter. The signatures appear to be those of the signatories involved in the document's execution.

caso di trasferimento dell'impresa, alla non ammissione del nuovo titolare, debbono essere notificate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 15 (quindici) giorni dalla decisione.

TITOLO III - ORGANI

ART. 12 Organi sociali

12.1. Sono organi della società:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di controllo, se nominato per legge o per volontà dell'assemblea.

ART. 13 Decisioni dei soci

13.1 I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

13.2 Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi del successivo art. 14.

13.3 In ogni caso, sono riservate alla competenza dell'assemblea dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori;
- c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dell'organo di

controllo o del revisore;

d) le modificazioni dell'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2480

c.c.;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel precedente art. 4 o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) gli indirizzi generali dell'attività della società;

g) la riduzione del capitale per perdite di cui all'art 2482 bis c.c.;

h) l'emissione di titoli di debito;

i) la determinazione dei contributi di cui all'art 5.2;

l) la delibera di scioglimento della società e la nomina dei liquidatori.

ART. 14 Assemblea dei soci

14.1 L'assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano.

14.2 La convocazione dell'assemblea, a cura del Consiglio di Amministrazione, è fatta mediante lettera raccomandata, fax, e-mail o posta elettronica certificata, spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Registro Imprese. Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno dei soci almeno due giorni prima



dell'adunanza.

14.3 Nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Lo stesso avviso potrà prevedere una seconda convocazione qualora la prima andasse deserta indicandone il luogo, il giorno e l'ora. Qualora il giorno della seconda convocazione non sia indicato nell'avviso e nel caso in cui andasse deserta la prima convocazione, l'assemblea deve essere convocata a norma dell'art. 2369, comma 2, c.c.. Il giorno della seconda convocazione sarà diverso da quello indicato per la prima.

14.4 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti e, nei casi previsti dai numeri d) e e) dell'art. 13.3 del presente statuto, con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Le deliberazioni concernenti i contributi in denaro di cui all'art 5.2, sono approvate con la maggioranza assoluta del capitale sociale. Ai fini del presente procedimento, l'astensione del socio importa diminuzione del quoziente deliberativo dell'assemblea;

14.5 Per le deliberazioni di nomina e revoca dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno due terzi del capitale sociale.

14.6 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori, l'organo di controllo, se nominato, non sono presenti, il presidente dell'assemblea dovrà inserire nel verbale che gli amministratori, l'organo di controllo sono stati informati della riunione.

ART. 15 Convocazione Assemblea

15.1 Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'assemblea ogni volta che lo riterrà opportuno per la gestione sociale e qualora sia richiesto dalla legge.

15.2 L'assemblea dovrà essere inoltre convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale oppure dall'organo di controllo, se nominato.

15.3 L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. Qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto sociale, ai sensi dell'art 2478 bis c.c., accertate dall'organo amministrativo con deliberazione presa prima della scadenza del termine ordinario, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata



The image shows a circular official stamp of the Italian Republic (REPUBBLICA ITALIANA) with a star in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Giancarlo B. Not.'.

entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 16 Diritto d'intervento e di voto

16.1 Hanno diritto di intervenire i soci che, alla data dell'Assemblea, risultino iscritti nel Registro Imprese. L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possono essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

16.2 Il socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta anche da persona non socia e la relativa documentazione è conservata dalla società.

16.3 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente statuto ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

ART. 17 Presidenza dell'assemblea

17.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento da ciascun vice-presidente in ordine di età o in mancanza di essi da persona designata dagli intervenuti. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed

accerta i risultati della votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale sottoscritto dal Presidente e, dal Segretario od eventualmente dal notaio.

ART. 18 Verbali assemblea

18.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale redatto e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, dal Notaio. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci le loro dichiarazioni.

ART. 19 Impugnazioni


19.1 Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni debbono essere presentate ai sensi e nei termini di legge.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE

ART. 20 Consiglio di Amministrazione

20.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque a un massimo di nove membri, anche non soci, nominati dall'assemblea; essi durano in carica tre esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

Nel caso che vi siano cessazioni di amministratori nel corso del mandato per qualsiasi titolo, purché permanga la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, potranno essere nominati in sostituzione per cooptazione altri amministratori con delibera



A handwritten signature, possibly "Jeano Bregnot", is written over a circular stamp. The stamp contains the text "SECONDO" at the top and "JEANO BREGNOT" at the bottom, with a central emblem. The signature is written in dark ink and is somewhat stylized.

del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2386 C.C..

Gli amministratori così nominati rimarranno in carica fino alla prima assemblea che si terrà.

20.2 Il Consiglio nomina, nel proprio seno, il Presidente ed uno o più Vice-Presidenti e può anche nominare, sempre al suo interno, uno o più amministratori delegati ai sensi dell'art. 21.2, nonché un Comitato Esecutivo, al quale può delegare le proprie attribuzioni delimitando il limite e stabilendo i contenuti della delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate all'art 2475 ultimo comma e quelle di cui all'art 2482 bis e 2482 ter c.c..

20.3 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia nella sede sociale sia altrove, purché in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da tre consiglieri ovvero dall'Organo di Controllo se nominato.

20.4 Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente. La convocazione del Consiglio è fatta con lettera ovvero posta elettronica certificata spedita almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telefax o comunicazione telefonica, telegramma od e-mail, almeno un giorno prima a ciascun amministratore ed all'Organo di Controllo se nominato.

20.5 Per la validità delle deliberazioni del consiglio occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

20.6 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito registro, tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal segretario, nominato dal consiglio anche tra non soci.

20.7 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte unicamente con il metodo collegiale.

ART. 21 Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

21.1 Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società consortile, pertanto esso ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge o il presente statuto riservano ad altri organi societari.

21.2 Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte dei propri poteri a determinati amministratori stabilendo se questi possono essere espletati congiuntamente o disgiuntamente.

ART. 22 Rappresentanza della Società

22.1 La rappresentanza anche giudiziale della società è attribuita al Presidente ed al Vice-Presidente



[Handwritten signatures and initials over the seal]

Vice-Presidenti e, nei limiti della delega, agli amministratori delegati.

22.2 L'atto di nomina può prevedere limitazioni ai poteri di rappresentanza degli amministratori.

ART. 23 Organo di controllo

Qualora se ne ravvisi la necessità o sia necessario ai sensi di legge, è nominato dall'assemblea ordinaria l'organo di controllo o il revisore ai sensi dell'art. 2477 del Codice Civile.

Titolo V - CONTROLLO DEI SOCI

ART. 24 Diritto di controllo

24.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, a proprie spese, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Titolo VI - BILANCIO ED UTILI

ART. 25 Bilancio

25.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

25.2 Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredandoli di una relazione sull'andamento della gestione sociale.

ART. 26 Utili

26.1 Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del 20% al fondo di riserva ordinaria;
- b) l'eventuale rimanenza sarà destinata ai fini consortili determinati dall'assemblea.

26.2 Le riserve non sono ripartibili tra i soci durante l'esistenza della società.

TITOLO VII SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 27 Liquidazione

27.1 La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

27.2 La liquidazione della società sarà effettuata da uno o più liquidatori.

27.3 Salvo che nei casi di cui all'art 2484, 1 comma nn. 2) 4) e 6) non abbia già provveduto l'assemblea, gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare l'assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, su:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione

dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

ART. 28 Revoca di liquidazione


28.1 La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea adottata con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto.

28.2 In caso di revoca dello stato di liquidazione, al socio che non ha consentito alla decisione spetta il diritto di recesso con gli effetti dell'art. 9 del presente statuto.

28.3 La deliberazione che revoca lo stato di liquidazione ha effetto solo dopo due mesi dall'iscrizione nel Registro delle Imprese, salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento di quelli che non hanno dato il consenso.

ART. 29 Clausola compromissoria

29.1 Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente contratto saranno sottoposte preliminarmente al procedimento di mediazione. Qualora la conciliazione non sia esperita o non dia esiti positivi le stesse saranno risolte in via definitiva da un arbitro che dovrà essere designato, su istanza della parte più diligente, dal presidente



Circular notary stamp with the text "CONDO NOTARIA" and a central emblem.

del tribunale del luogo ove la società ha sede.

29.2 L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando nel procedimento le norme inderogabili del codice di procedura civile italiano.

29.3 Sede dell'arbitrato sarà quella della società.

Titolo VIII - COMPETENZA GIUDIZIARIA

ART. 30 Foro competente

30.1 Per tutte le controversie che non possono essere demandate all'arbitro, l'autorità giudiziaria competente è il Foro di Bologna.

Titolo IX - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 31 Disposizioni finali


31.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti.

ART. 32 Regolamento interno

32.1 Il funzionamento tecnico e amministrativo della Società sarà disciplinato da un apposito regolamento interno, se deliberato, da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'assemblea dei soci.

32.2 Il regolamento andrà in vigore quando sarà compilato dal Consiglio di Amministrazione, ma dovrà essere sottoposto all'esame e all'approvazione della prima assemblea ordinaria dei soci, la quale potrà anche apportarvi le modifiche del caso.

SOCIETA' TURISMO AREA IMOLESE Soc. Cons. a r.l.
IL PRESIDENTE
(Montanari Gianfranco)



SOCIETA' DI AREA TERRE DI FAENZA Soc. Cons. a r.l.
IL PRESIDENTE
(Sagrini Giorgio)

